



SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Relazione al Decreto Legge
“DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO
PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

mi prego presentare all’Aula Consigliare, per la ratifica, il Decreto Legge “DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA”, che sancisce la proroga alle disposizioni relative al permesso di soggiorno provvisorio per l’emergenza Ucraina.

Regolarmente il Consiglio Grande e Generale si trova a dover ratificare Decreti Legge, resisi necessari per proseguire nell’accoglienza di numerosi cittadini ucraini, fuggiti dal proprio Paese e tutt’ora impossibilitati a farne rientro per ragioni ancora connesse al conflitto in corso.

Nella volontà di mantenere alte l’attenzione e la collaborazione istituzionale verso tale categoria di cittadini, proseguendo nell’offrire condizioni e servizi essenziali per un’integrazione sostenibile di tante famiglie e soprattutto di donne e bambini, il Decreto Legge proroga al 31 dicembre 2025 la validità dei permessi di soggiorno provvisori, di cui all’articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche.

Il nuovo provvedimento normativo, all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno o del primo rilascio, reitera inoltre la necessità della preventiva disponibilità di alloggio presso privati e stabilisce, rispetto a quelli degli anni precedenti, delle novità in merito al numero massimo di permessi da poter concedere, sulle modalità di richiesta, sull’obbligo di rientro e sul diritto all’istruzione.

Viene stabilito che il limite massimo per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori è stabilito in centodieci unità, con la possibilità per il



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Congresso di Stato di incremento fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile.

Il cittadino ucraino, inoltre, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, dovrà, per il tramite del proprio nucleo familiare già presente in territorio, dare comunicazione al Dipartimento Affari Esteri della volontà di richiederlo non più solamente in via preventiva ma anche a seguito del proprio arrivo presso il territorio sammarinese.

Viene altresì riconfermato che a tutti i cittadini ucraini è assicurato il diritto all'istruzione, con l'introduzione che, ai fini di assicurare e garantire tale diritto, chi esercita la patria potestà di minori ucraini presenti sul territorio, compresi tra i 6 e i 16 anni di età, che svolgono la didattica a distanza nel loro paese di origine, dovranno presentare, al Dipartimento Istruzione, il certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dallo stesso istituto scolastico.

Infine, in considerazione del conflitto ancora in corso, con l'obiettivo di salvaguardare i cittadini ucraini che sono regolarmente soggiornanti nella Repubblica di San Marino con qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno, in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2025, questi ultimi, derogando a qualsiasi disposizione contenuta oggi nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche, non sono tenuti a rientrare nel loro Paese;

Alla luce di quanto riportato, chiedo all'Aula Consigliare di voler ratificare il Decreto Legge "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA".

**IL SEGRETARIO DI STATO
(Luca Beccari)**